

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008  
nella causa 1158/2016 RG

tra

– Avv. Paola Soragni

Contro

MINISTERO DELLA SALUTE – Avv. Aralice Gentile

in punto a: assegno reversibile

*FATTO E DIRITTO*

La ricorrente ..... è erede, nonché figlia, della Sig.ra ..... deceduta in data 30/09/2012, titolare dal 01/04/2003 dell'indennizzo ex l. 210/1992 con ascrivibilità alla 3° categoria della tabella A, allegata al DPR n. 834/1981, per aver contratto il virus dell'epatite C a seguito di trasfusioni di sangue avvenute nel 1978 presso l'Ospedale di Reggio Emilia nel corso di un ricovero per intervento di laparoisterectomia radicale.

A seguito del decesso della madre, in data 09/04/2015 la Sig.ra ..... ha presentato all'Ausl di Reggio Emilia domanda per ottenere l'assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum ex art. 2, l. 210/1992, ottenendo però il rigetto delle istanze con la motivazione che "NON esiste nesso di causalità tra l'infermità già riconosciuta con l. 210/1992 ed il decesso".

Da qui il presente ricorso, dal momento che il riconoscimento dell'assegno



reversibile non è condizionato alla necessaria esistenza di nesso causale con il decesso del dante causa.

Si costituisce in giudizio il Ministero della Salute, opponendosi alle richieste della Sig.ra [redacted] motivando sull'assenza di nesso causale tra il decesso e la patologia riconosciuta alla madre della ricorrente.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'odierna udienza di discussione del 21/06/2017 la causa è stata decisa con sentenza contestuale.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sia la CMO in risposta alla domanda presentata in via amministrativa, sia la comparsa di costituzione e risposta del Ministero della Salute all'interno del presente procedimento argomentano i propri dinieghi sulla base dell'insussistenza del nesso causale tra il virus HCV cui la Sig.ra [redacted] era affetta ed il decesso della stessa avvenuto per "Shock cardiogeno in estesa emorragia cerebrale intraoparenchimale, cardiopatia ipertensiva, epatopatia da virus C (exitus), ascrivibile alla 1° categoria della tabella A, allegata al DPR 30/12/1981, n. 834".

Se questa argomentazione ha un pregio con riguardo alla domanda di una tantum (tuttavia non richiesta nel presente giudizio), nessun peso ha invece con riguardo alla concessione di assegno reversibile, che muove da presupposti differenti.

Deve rilevarsi infatti come la reversibilità dell'indennizzo prescinde dal requisito del nesso di causa tra la patologia sofferta ed il decesso.

La Sig.ra [redacted] aveva ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo ex l. 210/1992 dal 01/04/2003, ed all'epoca del riconoscimento il detto emolumento era espressamente reversibile; dal momento che solo nel dicembre 2003, la finanziaria per il 2004 ha modificato l'art. 2, comma 1, l. 210/1992, prevedendo che il soggetto danneggiato da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie per legge percepisca un indennizzo "non rivalutabile" ed irreversibile.

L'indennizzo in godimento alla [redacted] sino alla data del decesso dunque era ed è quello disciplinato dalla L.2010/1992 in vigore all'epoca del riconoscimento.

Pertanto, nel caso in oggetto il riconoscimento dell'assegno reversibile nei confronti degli eredi prescinde dal nesso di causa tra la patologia sofferta ed il decesso.

E' stato correttamente affermato che "La reversibilità dell'assegno (condizione migliorativa introdotta a seguito del d.l. 548/96) costituisce regola generale entro i limiti temporali ivi stabiliti, senza essere condizionata dall'evento morte del danneggiato"



(Sent. Trib. Torino n. 10896/2003). Ed ancora: “La norma in questione non pone alcuna specifica condizione al riguardo, né in particolare richiede che la morte del titolare sia causalmente legata alla patologia per cui fruiva dell’indennizzo, come invece avviene per l’assegno una tantum (...). Gli unici requisiti per che appaiono configurabili per il diritto alla reversibilità

dell’indennizzo sono il decesso del titolare e l’appartenere ad una delle categorie a cui la legge lo riconosce” (Sent. Trib. Torino n. 5351/2007).

Ai sensi di quanto sopra precisato la domanda merita quindi accoglimento.

PQM

- Accoglie il ricorso, e pertanto accerta il diritto della parte ricorrente al riconoscimento quale erede della sig. \_\_\_\_\_ della reversibilità dell’indennizzo già in godimento della dante causa ex art.2 comma 1 L.210/92;
- Di conseguenza condanna il MINISTERO DELLA SALUTE al pagamento in favore della parte ricorrente dell’indennizzo stesso, oltre agli interessi accessori di legge dal di dell’istanza al saldo;
- Condanna il Ministero alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre ad IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Provvisoria esecuzione.

Reggio Emilia, li 21/6/2017

Il giudice del Lavoro

Dr.ssa Elena Vezzosi

